

**AZIENDA CONSORTILE**

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE POLITICHE SOCIALI NEI**

**COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1**

**Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino**

In esecuzione dell’atto di determinazione a contrarre n. 81 del 22/03/2018, l’anno duemila diciotto il giorno \_\_\_\_del mese di marzo

Tra

L’ azienda speciale Consortile A1 e per essa il dott. Vincenzo SOLOMITA nella qualità di Direttore Generale e Responsabile unico del procedimento (di seguito anche Amministrazione)

E

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_,

P. IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e per essa il legale rappresentante

Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alla via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n \_\_\_, codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**PREMESSO CHE**

La Regione Campania Con D.D. N. 10 del 05/02/2018 ha approvato **l’Avviso Pubblico** "**NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO**" a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 Asse I, Obiettivo Specifico 3, Azione 8.2.1 Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3 e Azione 9.3.4. Piano Degli Obiettivi di Servizi, Ex Delibera Cipe N. 79/2012 FSC 2007/2013.

Tale Avviso intende finanziare l’erogazione di voucher destinati ai nuclei familiari, con minori a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi, per la frequenza degli asili nido e micro-nidi, accreditati e convenzionati con gli Ambiti Territoriali.

**CONSIDERATO CHE**

Al fine di partecipare all’Avviso Pubblico in parola, l’Ambito Territoriale deve approvare l’elenco dei soggetti accreditati per i servizi di asilo nido/micro-nido, con l’indicazione numerica della disponibilità di posti riservati.

**VISTO**

l’avviso pubblico con cui questa azienda, in data 16/03/2018, invitava i prestatoridei servizi accreditati di asili nido o micro-nido, disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher, oggetto dell’Avviso Pubblico in parola, ad inviare apposita manifestazione d’interesse, compilando il modulo (disponibile sul sito www.pianosociale-a1.it), da trasmettere tramite PEC, all’indirizzo consorzioa1@legalmail.it entro il giorno 24/04/2018

**Si conviene e si stipula quanto segue**

dando atto di rinunciare reciprocamente all’assistenza di testimoni

**Art 1**

**Premesse**

Le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art 2**

**Oggetto del contratto**

L’oggetto del contratto è costituito dal servizio di (Nido – Micro nido), autorizzato con atto n ……………

rilasciato da ……………………………………..…………………………..

Accreditato con atto n. …………... rilasciato da ………………………………………….……

Per n. \_\_\_ posti che la società \_\_\_\_\_\_\_, rende disponibili al fine di realizzare la presente convenzione

**Art.3**

**Durata del contratto**

La durata del contratto è stabilita in mesi 15 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla dara di effettivo inizio della prestazione, e fino al suo termine conclusivo.

L’utilizzo dei voucher copre il periodo da settembre 2018 a luglio 2019.

Qualora la Regione Campania, ovvero altra autorità deputata, autorizzi la prosecuzione oltre i termini stabiliti delle attività individuate al precedente articolo 2, il presente contratto potrà essere prorogato di ulteriore periodo agli stessi patti e condizioni.

**Art. 4**

**Costo del servizio**

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, si assume come riferimento per la determinazione del costo dell’intervento un valore figurativo del singolo voucher pari ad €. 530,00 mensili, corrispondente ad €.5.830,00 annuali (€ 530 x 11 mesi).

L’importo massimo concedibile per ciascuna istanza di candidatura è determinato in funzione del valore figurativo del singolo voucher e della consistenza del fabbisogno espresso dalle famiglie destinatarie.

E’ considerato, inoltre, quale limite al numero di utenti che è possibile computare nella richiesta di finanziamento da parte di ciascun soggetto proponente, il totale dei posti messi a disposizione dai servizi di nido e micro-nidi accreditati, di cui all’art. 2.

**Art. 5  
Destinatari degli interventi**

I destinatari dell’Avviso a cui fa riferimento la presente convenzione sono le famiglie, anche mono genitoriali, residenti nell’Ambito A1, con minori a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi, che si trovino in una delle seguenti

condizioni, e rispondano all’invito a manifestare interesse approvato dall’Ambito:

* -  siano collocati in una lista di attesa per la frequenza di nidi/micro-nidi a titolarità comunale;
* -  siano residenti in Comuni privi di servizi di nidi/micro-nidi a titolarità comunale.

Le liste di attesa sono quelle approvate con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del ASC A1.

**Art. 6**

**Modalità di erogazione dei contributi**

I contributi/voucher di servizio, saranno erogati, previa acquisizione da parte dell’ASC A1 della comunicazione delle famiglie beneficiarie in merito alla struttura prescelta, a consuntivo, su presentazione delle relative fatture mensili corredate da registri di presenza appositamente vidimati, sulla base degli importi concordati, come da progetto esecutivo.

L’azienda emetterà con cadenza mensile e per le prestazioni regolarmente eseguite fattura elettronica trasmettendo la stessa al Codice univoco dell’amministrazione: UFTXVS.

La fattura sarà emessa in regime di scissione del pagamenti (SPLIT PAYEMENT) con applicazione di IVA relativa alla componente costituita dal margine di impresa.

La liquidazione dell’IVA sarà effettuata dall’amministrazione con rimessa diretta all’erario secondo le modalità previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo in rate mensili entro 60 giorni dalla emissione di fattura per la prestazione regolarmente eseguita.

I pagamenti saranno effettuati previo emanazione del provvedimento di regolare esecuzione della prestazione.

Ai sensi del presente contratto il somministratore non è autorizzato alla cessione del credito in favore di Banche e/o società di factoring.

**Art. 7**

**Oneri della sicurezza**

L’azienda assume l’obbligo di informare i prestatori di lavoro sui rischi per la sicurezza e la salute produttiva formando gli stessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro fornendo agli stessi, i dispositivi di prevenzione (DIP) e i presidi di sorveglianza medica corrispondenti all'attività produttiva da svolgersi, così come previsto dall’art. 35 del D.lgs. 81/2015.

**Art. 8**

**Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L’azienda assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217, con l’onere di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento dedicati idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per il ricevimento dei pagamenti dovuti per lo svolgimento il servizio in parola.

Nell'ipotesi in cui le relative transazioni siano state eseguite senza avvalersi di conti correnti Bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi della normativa vigente.

**Art. 9**

**Recesso e sospensione del servizio**

Le parti possono recedere liberamente dal contratto con invio raccomandata a/r alla controparte osservando il termine di preavviso previsto dalla legge.

Il servizio potrà essere sospeso in tutti i casi di:

a. Revoca o rideterminazione dei provvedimenti del finanziamento assegnato all’ambito territoriale A 01 relativamente agli interventi previsti dal presente contratto

b. Qualora il servizio risulti avere caratteristiche incompatibili con le esigenze postulate dalla amministrazione committente.

L' amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

L' amministrazione di ASC A1 si riserva, per sopravvenute evenienze di allarme sociale, necessità di pubblico interesse ovvero, per giusta causa, di recedere dal presente contratto, notificando con congruo preavviso, inoltrando e notificando al concessionario, tramite posta elettronica certificata, il relativo provvedimento.

Il provvedimento amministrativo sarà adottato dall’ Organo amministrativo di ASC A1 riportando la motivazione che giustifichi la determinazione di recedere dal contratto.

Ricorrendo la summenzionata fati specie il concessionario potrà vantare i esclusivamente il diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del provvedimento, essendo escluso il riconoscimento di ogni altro eventuale indennizzo, a qualsiasi titolo richiesto, e senza che, da parte del concessionario, possano essere vantate ulteriori pretese.

**Art. 10**

**Adempimenti propedeutici alla stipula del contratto.**

Il rapporto tra l’amministrazione e l’aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma privatistica dopo i controlli e le verifiche previsti dalla legge.

La stipulazione del presente contratto è subordinata al possesso di idonea polizza assicurativa RCT ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016.

**Art. 11**

**Risoluzione**

L’ Organo competente dell’ASC A1 procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali, debitamente e conformemente contestati all' aggiudicatario.

L’amministrazione procederà, per iscritto, a diffidare il soggetto attuatore ad adempiere con immediatezza con l'avvertenza che, in mancanza dell’adempimento il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvato il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione verrà formalmente dichiarata con specifico provvedimento amministrativo motivato e notificato al soggetto attuatore a mezzo posta elettronica certificata.

In relazione agli adempimenti richiesti dalla stazione appaltante, l’Organo competente dell’ASC A1 notificherà per iscritto al soggetto attuatore formale diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) Frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;

b) Perdita da parte del soggetto attuatore dei requisiti per l’aggiudicazione del contratto

c) Ogni situazioni previste dalla legge tale da impedire la capacità a contrattare con la PA

d) Subappalto non autorizzato, cessione totale o parziale del contratto;

d) inosservanza o inadempienza grave degli obblighi e condizioni contrattuali;

e) Inadempienza accertata alle norme sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa;

f) Interruzione non motivata o abbandono del Servizio;

e) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

f) in tutti i casi di legge che espressamente prevedano la risoluzione del contratto.

In costanza ed accertato inadempimento delle obbligazioni contrattuali sopra individuate, l’Organo competente dell’ASC A1 procederà, per iscritto, a diffidare il concessionario ad adempiere nel termine perentorio di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente disposta con specifico provvedimento amministrativo recante motivazione, trasmesso e notificato al concessionario a mezzo di posta elettronica certificata.

Si procederà infine alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L’organo competente, ovvero il Responsabile del procedimento, si riserva di esercitare autonomamente i poteri di autotutela previsti dalla legge 124/2015 e dell’art. 21 nonies della l. 241/1990 ivi compresa la revoca del presente contratto qualora i provvedimenti che hanno dato luogo alla stipula dello stesso dovessero appalesarsi illegittimi o inopportuni ab origine oppure lo siano divenuti in itinere.

**Art. 12**

**Clausola sospensiva espressa**

Il prestatore accetta ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile la clausola sospensiva espressa per effetto della quale nel caso di mancata erogazione, sospensione, revoca o non concessione del finanziamento da parte della Regione Campania, la presente convenzione si riterrà pacificamente risolta, senza che il prestatore possa rivendicare o pretendere nei confronti della committenza controprestazione alcuna.

**Art. 13**

**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto è fatto rinvio al Codice Civile, alla normativa di settore regolante in quanto applicabile.

**Art. 14**

**Foro competente.**

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Benevento.

**Il Prestatore**

**L’azienda consortile A1**